

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

La presente polizza è stipulata a favore del
COMUNE DI SAN SALVO (CH)

Decorrenza ore 24.00 del 28/12/2018

Scadenza ore 24.00 del 28/09/2020

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- » **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- » **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- » **Broker:** Il professionista iscritto al Registro Unico Intermediari presso l'IVASS a cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione
- » **Comunicazioni:** per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono pacificati telex, telegrammi, facsimile o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
- » **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- » **Cose Speciali:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia, schede, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili, pietre e metalli preziosi in genere.
- » **Danni Diretti:** danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
- » **Danni Conseguenziali:** danni non direttamente provocati dall'evento (ad es.: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
- » **Fenomeno Elettrico:** danni materiali diretti e consequenziali causati alle macchine, impianti, apparecchiatura elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche
- » **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato
- » **Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- » **Limite di indennizzo/risarcimento:** il massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa
- » **Partita:** insieme delle cose assicurate con un unico capitale
- » **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- » **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- » **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- » **Scoperto:** la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
- » **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- » **Società:** l'impresa assicuratrice

» **Spese Straordinarie:** (dette anche maggiori spese) sono le spese che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse (essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza).

» **Patrimonio Immobiliare:** s'intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

E' escluso il valore dell'area.

Sono sempre compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi dei fabbricati, i locali interrati, le opere di fondazione e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche a costruzioni civili, gli impianti idrici, termici, elettrici ordinari e straordinari, di condizionamento, di distribuzione di fluidi, di segnalazione e comunicazione facenti parte dei "fabbricati" quali successivamente descritti

» **Patrimonio Mobiliare:** s'intendono tutte le macchine, apparecchiature, attrezzature comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento, compresi gli elaboratori di processo o di automazione al servizio degli stessi.

Impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche; impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici, di distribuzione, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni; impianti per sollevamento, trasporto, peso e misura; impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature oltre ai pezzi di ricambio.

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell'Assicurato, mobili, attrezzi, arredi, prodotti necessari per l'attività dell'Assicurato, cancelleria, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo all'attività istituzionale del Comune, il tutto ovunque nell'ambito del territorio comunale, dall'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

S'intendono convenzionalmente compresi anche :

- **Apparecchiature elettroniche:** per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo, Personal Computer, inclusi P.C. ad impiego mobile, server, apparati di rete attivi (switch, hub, router, ecc.);
- **Supporti di dati:** per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico,) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi;
- **Dati:** per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in appositi armadi ignifughi;
- **Archivi cartacei e informatici:** per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati contenuti in data base centrali o locali (server, PC, CD, cassette, ecc.);
- **Modelli e stampi:** per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- **Valori:** monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Ad integrazione di quanto definito alla voce "Patrimonio Immobiliare" e "Patrimonio Mobiliare" si inseriscono anche le definizioni "Fabbricati" e "Macchinari" per una migliore interpretazione di tali definizioni ovunque appaiono successivamente sia nelle condizioni generali che particolari, e comunque nel testo di polizza.

Fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.

Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

Classificazione dei fabbricati: il fabbricato può essere classificato a seconda delle caratteristiche costruttive come segue:

- **Classe 1** - fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. (N.B. E' considerato piano a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).
- **Classe 2** - fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti;
- **Classe 3** - fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
- **Classe 4** - fabbricato comunque costruito

Macchinari: a titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, meccanismi, apparecchi, (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;
- apparecchiatura elettroniche, intendendo per tali i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, impianti di riproduzione audiofonovisivi, impianti antintrusione, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. Si intende ricompreso anche il software, programmi in licenza d'uso, con esclusione dei programmi di utenza;
- mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- attrezzi, mobili ad arredi, quadri, opere ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro relativo alla gestione del Comune, il tutto ovunque, sia all'aperto sia al coperto, anche su mezzi di trasporto e quant'altro.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente da amministratori di condomini o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati e risarciti dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art.1910 C.C.).

Si esonera l'Assicurato dal comunicare preventivamente alla Società le eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi enti oggetto del presente contratto; l'Assicurato deve altresì comunicarlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 1.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DEL CONTRATTO – non modificabile

Il presente contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 28 settembre 2018 e scadenza al 28 settembre 2020.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 28 settembre 2020 18 di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdetto, senza obbligo di comunicazione fra le parti; si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **60** (settanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Allo scadere del presente contratto il Comune di Vasto si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri **60** giorni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO – non modificabile

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

ART. 1.5 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione, l'incompleta o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, relativa ad una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaglio del premio per l'intera annualità).

L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.6 DENUNCIA DEL SINISTRO - OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente darne avviso scritto al Broker oppure alla Società;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Inoltre:

- ☐ deve fare nei quindici giorni successivi e solo per i sinistri da incendio o di origine presumibilmente dolosa, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- ☐ dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
- ☐ trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito dell'Assicuratore non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- ☐ conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
- ☐ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

ART. 1.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.8 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

OPPURE, A RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 1.9 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.6 delle Condizioni di Garanzia;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 1.10 delle Condizioni di Garanzia;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.8 ("Procedura per la valutazione del danno") i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
- I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
- La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
- I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 1.10 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **FABBRICATI** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- II. **CONTENUTO** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. **MERCI** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

PER I FABBRICATI - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

PER MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO E MERCI (PUNTI II E III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il

valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario; Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 1.11 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE – non modificabile

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art. 1.10 e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20 % di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20 %.

ART. 1.12 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 1.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società

deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. In caso di apertura di un procedimento penale, se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari si evidenzia uno dei casi previsti al comma D)11 dell'art. 2.2 "Esclusioni", il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi nell'articolo previsti.

ART. 1.14 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

ART. 1.15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO – non modificabile

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – non modificabile

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 1.18 - FORO COMPETENTE – non modificabile

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro della Contraente.

ART. 1.19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 1.21 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.22 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO – non modificabile

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 1.23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni

sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 legge 136 del 13.08.2010; inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'ente contraente, avuta notizia dell'inadempimento della società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

ART. 1.26 - CLAUSOLA BROKER – non modificabile

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a European Brokers Srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal broker.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento sarà effettuato dal Contraente al broker che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice ovvero direttamente alla Compagnia.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.

PREMESSA

L'Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività che il Comune di Vasto gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato,

I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda classe". Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

SI ASSICURANO

PARTITA	SOMMA ASSICURATA	
1. FABBRICATI	EURO	30.000.000,00
2. CONTENUTO	EURO	1.500.000,00
3. RICORSO DEI TERZI	EURO	1.500.000,00
4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (OLTRE QUANTO PREVISTO DALL'ART.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE)	EURO	1.000.000,00
5. SPESE STRAORDINARIE	EURO	500.000,00

CON LE SEGUENTI SOMME ASSICURATE ALLE GARANZIE:

FURTO, RAPINA, ECC.	EURO	30.000,00
CON UN SOTTOLIMITE PER I VALORI DI	EURO	10.000,00
CON UN SOTTOLIMITE PER I PORTAVALORI	EURO	5.000,00
RICOSTRUZIONE ARCHIVI	EURO	20.000,00

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – non modificabile

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti, nel periodo di validità della polizza, da tutti i beni mobili e immobili, anche di proprietà di terzi, di cui alla *Premessa* e come riportato nelle *Definizioni*, causati da qualsiasi evento, salvo quelli espressamente esclusi.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

ART. 2.2 ESCLUSIONI

A) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. errori di progettazione, di calcolo, processi di lavorazione, normale uso o funzionamento, vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale
2. impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio del prodotto
3. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione
4. lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, o di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione dei macchinari e degli impianti
sempreché detti eventi non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

B) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:

5. assestamento, contrazioni o espansioni dei fabbricati e delle relative fondamenta
6. logorio, usura, deterioramento, corrosione, arrugginimento, deperimento, effetti graduali degli eventi atmosferici, sempreché detti eventi non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa

C) Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

7. guerre civili, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
8. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche
9. mareggiate, penetrazioni di acque marine, maremoto
10. bradisismo e eruzioni vulcaniche
a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi

D) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

11. dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro Amministratori
12. smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti
13. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari
14. inquinamento e/o contaminazione ambientale
15. danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o di godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato.

ART. 2.3 BENI ESCLUSI

1. elaboratori elettronici, supporti dati e simili, se e in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la garanzia verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali;
2. macchinari in leasing, se ed in quanto assicurati con polizza separata. In tal caso la garanzia verrà prestata su tali enti solo con copertura in differenza di condizioni e capitali;
3. valore dell'area;
4. veicoli iscritti al PRA, quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata;
5. veicoli di terzi, inclusi i ciclomotori, fatta eccezione per quelli sottoposti a rimozione forzata ed in temporanea custodia all'interno di aree recintate;
6. aeromobili, natanti;

7. merci:
 - all'aperto non per loro naturale destinazione, quando danneggiate da eventi atmosferici
 - se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
8. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
9. tubazioni e cavi interrati, a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
10. piante, boschi, coltivazioni e animali in genere, con la sola eccezione di quanto eventualmente assicurato alle partite di polizza;
11. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l'attività indicata in polizza);
12. enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
13. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato.
14. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
15. limitatamente alla garanzia "FURTO" gli enti all'aperto ed i beni in rame ed altra lega metallica.

ART. 2.4 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. Relativamente ai danni materiali diretti e consequenziali causati da terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), si precisa che per *singolo sinistro* si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto dello stesso e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
2. Relativamente ai danni materiali diretti e consequenziali causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, si intendono escluse le merci, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
3. Relativamente ai guasti ai *macchinari* e all'*attrezzatura*, la Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
 - a) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
 - b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
 - c) dovuti all'inosservanza grave delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; dovuti a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento (compresa la mancata o insufficiente climatizzazione se obbligatoria per il buon funzionamento);
 - d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per un determinato intervento su pazienti, a tubi e valvole elettroniche, lampade o altre fonti di luce, conduttori esterni alle cose assicurate, accumulatori elettrici o quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
 - e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione dell'Assicurato;
 - f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.
4. Relativamente ai danni da furto, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni, che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali e che ogni apertura verso l'esterno (situata a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno) sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili dall'interno, inferiate fisse al muro (sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva).

Inoltre, è necessario che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere (purché sottratte fraudolentemente al detentore e precedentemente denunciate alle Autorità), e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
 - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Tali condizioni essenziali per l'indennizzabilità, si intendono operanti solo se nei locali che contengono le cose assicurate, non vi sia al momento del furto, presenza di addetti alla sicurezza e/o vigilanza.

La garanzia è comunque operante, anche quando non si verifichi nessuna delle condizioni descritte al presente punto 4., ed il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 20 % dell'importo indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende la rapina e/o l'estorsione avvenute nei locali del Contraente, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Si precisa che, ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici per operazioni di manipolazione.

Relativamente ai "valori", sono indennizzabili anche i danni avvenuti in occasione di:

- furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Ai fini del suddetto punto 4. si intendono esclusi dalla garanzia i danni commessi o agevolati con dolo dalle persone del fatto delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere, compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

5. Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

6. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

7. Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
- le insegne;
 - le merci poste all'aperto e i macchinari non fissi per destinazione se posti all'aperto;
 - I danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

Si intendono comunque coperti i danni da infiltrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti.

8. Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
 - i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
9. Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
- da valanghe e slavine;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

ART. 2.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e annualità assicurativa, somma complessivamente superiore a **€ 20.000.000,00 (ventimilioni)**

Si conviene che la Società non corrisponderà somme superiori ai seguenti limiti di indennizzo:

- con riguardo alla delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 1. Terremoto, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore al 50% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza con il massimo di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila);
- con riguardo alla delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 2. inondazioni - alluvioni - allagamenti, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma non superiore al 50% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza con il massimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni);

- con riguardo alla *delimitazione di garanzia* di cui all'art. 2.4, punto 4. furto - rapina - ecc., la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo una somma non superiore a Euro 100.000,00 (euro centomila);
- con riguardo alla *delimitazione di garanzia* di cui all'art. 2.4, punto 4. e relativamente ai soli "Valori", la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore a euro 10.000,00 (euro diecimila);
- con riguardo alla *delimitazione di garanzia* di cui all'art. 2.4, punto 4. e relativamente ai soli "Portavalori", la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore a euro 5.000,00 (euro cinquemila);
- per i danni causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore a al 80% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza;
- con riguardo ai danni dovuti a:
 - a) ATTI DI **TERRORISMO** - intendendosi per tali, degli atti, inclusivi ma non limitati all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrati a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa
 - b) ATTI DI **SABOTAGGIO ORGANIZZATO** – intendendosi per tali, degli atti compiuti da chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività –

la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore a Euro 8.000.000,00 (euro ottomilioni)

- per i danni causati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore al 80% del capitale assicurato per ogni singola partita di polizza;
- per i danni diretti di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini della presente polizza, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, una somma non superiore a Euro 100.000 (euro centomila);
- per i danni derivanti da sovraccarico neve, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di un anno assicurativo, una somma non superiore al 50% del capitale assicurato per ogni singola ubicazione. Qualora il fabbricato non sia conforme alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 12/2/82, successive modifiche ed eventuali disposizioni locali), l'indennizzo sarà corrisposto previa applicazione di uno scoperto doppio rispetto a quello previsto in polizza;
- per i danni cagionati a merci poste in locali interrati o seminterrati, indennizzabili a termini della presente polizza, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, una somma non superiore a EURO 150.000,00 (centocinquantamila);
- per i danni derivanti da traboccamento e/o rigurgito di fogne, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, una somma non superiore a EURO 250.000,00 (euro duecentocinquantamila);
- per i danni derivanti da frane, smottamenti e cedimenti del terreno, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, una somma non superiore a EURO 500.000,00 (euro cinquecentomila);
- per i danni derivanti da crollo e cedimento strutturale, la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, una somma non superiore a EURO 500.000,00 (euro cinquecentomila);
- per ciascun bene ascrivibile alle "Cose Speciali di cui alle Definizioni della presente polizza, la Società non rimborserà una somma superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), indipendentemente dall'effettivo valore del bene stesso, con il limite complessivo per sinistro pari a Euro 100.000,00 (centomila).

ART. 2.6 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società previa detrazione per sinistro delle seguenti franchigie e/o scoperti:

- per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 1. Terremoto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 20.000,00 (euro ventimila);

- per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 2. inondazioni - alluvioni - allagamenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 10.000,00 (diecimila);
- per i danni causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10 %, con un minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
- per la *delimitazione di garanzia* di cui all'art. 2.4, punto 7. uragani - bufere - tempeste, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro di una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento).
- per i danni cagionati a merci poste in locali interrati o seminterrati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10 %, con un minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila);
- per i danni alle apparecchiature elettroniche, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10 %, con il minimo di Euro 2.000,00 (duemila);
- per i danni derivanti da traboccamento e/o rigurgito di fogne, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto del 10 %, con un minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila);
- per i danni derivanti da frane, smottamenti e cedimenti del terreno, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di uno scoperto 10% con il minimo di Euro 10.000,00 (diecimila);
- per i danni derivanti da crollo e cedimento strutturale, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di una franchigia pari a Euro 5.000,00 (cinquemila);
- per tutti gli altri danni il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia pari a Euro 500,00 (cinquecento).

ESTENSIONI DI GARANZIA

[SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA DELLA PRESENTE POLIZZA]

ART. 3.1 TERREMOTO E TUMULTI POPOLARI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.1912 C.C., devono intendersi compresi in garanzia i sinistri cagionati da movimenti tellurici e da tumulti popolari.

ART. 3.2 MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati nei quali l'Ente svolge la sua attività possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.

ART. 3.3 AUMENTI DI SOMMA ASSICURATA

Sugli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati alla Società assicuratrice in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio specificatamente indicati in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto dell'aumento alla scadenza annuale successiva.

ART. 3.4 ALIENAZIONE O DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 3.5 REINTEGRO AUTOMATICO

Limitatamente a quanto indicato all'Art.2.4 punto 4, la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza dei capitali previsti dal succitato articolo.

L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei tassi stabiliti nella presente polizza.

ART.3.6 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

ART. 3.7 INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

ART. 3.8 COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che :

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

ART. 3.9 PAGAMENTO DI INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DI ISTRUTTORIA – non modificabile

A parziale deroga delle Condizioni di Garanzia, il Contraente/Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

ART. 3.10 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA – non modificabile

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 1.13 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Garanzia sarà applicato, dietro richiesta dell'Ente assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Tale articolo non troverà applicazione nel caso in cui il Contraente/Assicurato dovesse richiedere l'operatività del successivo Art. 3.11 ("ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI") della presente polizza.

ART. 3.11 ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI – non modificabile

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila), l'Assicurato avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta, con o senza prestima del danno e per il quale non vi siano contestazioni, partita per partita, circa l'efficacia della garanzia, con il limite massimo corrispondente al valore che gli enti danneggiati avevano al momento del sinistro e con esclusione pertanto dell'importo corrispondente alla maggiore indennità per valore a nuovo.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila).

La corresponsione di detto acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e decorsi 30 giorni dalla data in cui la richiesta d'acconto è stata avanzata alla Società.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ART. 3.12 ACCETTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO – non modificabile

La Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta. Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento di rischio, secondo quanto disposto all'Art.1.5 ("Variazioni del Rischio") della presente polizza.

ART. 3.13 COLPA GRAVE

A parziale deroga a quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile devono intendersi compresi in garanzia i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario.

ART. 3.14 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

ART. 3.15 ONORARI PERITI E CONSULENTI

In caso di danno risarcibile a termini di polizza, la Società terrà indenne l'Assicurato delle spese e/o degli onorari che lo stesso dovesse eventualmente corrispondere ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 1.8 delle Condizioni Normative la Società tiene altresì indenne l'Assicurato delle spese di perizia relative al perito di parte, nonché alla quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 100.000,00 (centomila) per evento.

ART. 3.16 ONERI DI RICOSTRUZIONE A ENTI E/O AUTORITÀ PUBBLICHE

A parziale deroga dell'Art.2.2 ESCLUSIONI, si dà atto che nella somma per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 % del valore del fabbricato.

ART. 3.17 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE NUOVO)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- ☐ per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ☐ per il contenuto (compreso le attrezzature, arredamenti, macchinari ed impianti), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'articolo relativo all'assicurazione parziale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le

5) cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione e se la Contraente ha assicurato il valore corrispondente alla ricostruzione nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi;

6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" non riguarda enti in stato di inattività definitiva;

7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

A parziale deroga di quanto indicato al punto 4) della presente estensione, è in facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale sempreché da ciò non derivi aggravio per l'Assicuratore.

Inoltre, si conviene che la stima delle voci che seguono sarà:

a) per i "Valori" il loro valore al momento del sinistro;

b) per le "Cose speciali" il loro valore al momento del sinistro, tranne per:

- documenti d'archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici: si stima il rimpiazzo del materiale più il costo di ricostruzione dei dati;
- documentazione fotografica varia: si stima il rimpiazzo con materiale in bianco;

ad entrambi i punti a) e b) verrà sottratto il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ART. 3.18 SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO BENI MOBILI

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino a concorrenza di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) per evento.

ART. 3.19 RICORSO DEI TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono comunque considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 7/6/1974 n. 216, le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 3.20 PARIFICAZIONE A DANNI MATERIALI DIRETTI

Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi, allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno.

ART. 3.21 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risarcisce le spese e/o i costi necessariamente sostenuti per:

- demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro al più vicino scarico autorizzato e disponibile a ricevere le macerie o quel tipo di macerie;
- la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto del macchinario e delle merci non danneggiati, quando queste operazioni sono indispensabili per ripristinare i locali danneggiati, oppure per l'esecuzione delle riparazioni;
- la garanzia vale anche per le spese sostenute per la bonifica del terreno, sul quale insiste il fabbricato, inquinato dalle acque di spegnimento e dalle macerie stesse;
- per lo smaltimento delle macerie, anche se costituenti a norma di legge rifiuti "tossici o nocivi" o, "rifiuti speciali".

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 10% per sinistro, dell'indennizzo pagabile. Se risulta assicurata una specifica partita, tale capitale sarà considerato in eccesso al suddetto 10%.

ART. 3.22 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato a seguito di rottura degli impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento e di estinzione posti a servizio dei fabbricati e risarcibile in base alla presente polizza, si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo per sinistro e per anno pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila).

ART. 3.23 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Per i danni derivanti da:

- ☐ FENOMENO ELETTRICO;
- ☐ FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E PORTAVALORI;

e per i danni ascrivibili:

- ☐ AI BENI SPECIFICATI ALLA DEFINIZIONE "VALORI";
- ☐ ALLE "MAGGIORI SPESE"
- ☐ ALLA "RICOSTRUZIONE ARCHIVI"

la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C..

ART. 3.24 PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE E CONGRESSI

Si prende atto che il *Contenuto*, si intende assicurato anche presso mostre, fiere e congressi, negli stand dell'Assicurato, con un massimale di garanzia pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per ogni manifestazione. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

ART. 3.25 RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore

- che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 15.000,00 (euro quindicimila) per evento.

ART. 3.26 PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per evento

ART. 3.27 MAGGIORI SPESE

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di merci o di macchine impianti, imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 C.C. "Assicurazione parziale".

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a

Formano parte integrante della polizza n. 24 fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di EURO
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore
..... in

IL BROKER / ESATTORE